



CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio
Tel. 0984 638911
Partita Iva 00391910783
Mail: info@comune.mendicino.cs.it

87040 – Mendicino (CS)
Fax 0984 630847
Codice fiscale 00391900784
sito web: <http://www.comune.mendicino.cs.it>
PEC: comunemendicino@mailcertificata.biz

Ord. n. 7...../2020.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

VISTO l'ultimo DPCM dell'8 marzo 2020;

Fermo restando quanto previsto con il precedente DPCM Marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

A chiunque arrivi in Calabria o via abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico quali:

la regione Lombardia;

le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanò – Cusio – Ossola, Vercelli, dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 deve comunicare tale circostanza al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, il Comune di Mendicino al numero **0984/638911**, e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, telefonando al numero verde regionale **800767676**.

Inoltre, in caso di comparsa di sintomi, occorre avvertire immediatamente il medico di base o il pediatra di libera scelta.

AVVERTE

Che vengano rispettati i seguenti obblighi:

- osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

A V V E R T E

i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

R I C O R D A

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui al richiamato DPCM, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del DL n. 6 del 23.02.2020.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mendicino e sul sito web istituzionale.

D I S P O N E

- che la Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Prefetto di Cosenza
 - al Presidente della Regione Calabria
 - alla Questura
 - alla Stazione dei Carabinieri di Mendicino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Mendicino, 8.3.2020.

**IL SINDACO**
Ing. Antonio Palermo